

DISCIPLINARE TECNICO

OGGETTO:

**Affidamento del Servizio di:
Censimento del patrimonio arboreo comunale**

INDICE

CAPO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

Sezione 1.1 – PREMESSE E DEFINIZIONI

- Art. 1.1.1 Oggetto del disciplinare
- Art. 1.1.2 Ammontare dell'appalto
- Art. 1.1.3 Criteri e procedura di aggiudicazione
- Art. 1.1.4 Redazione dell'offerta.
- Art. 1.1.5 Pagamenti
- Art. 1.1.6 Garanzia definitiva

CAPO 1 – RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI e NORMATIVI

CAPO 2 – ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE NEL SERVIZIO

SEZIONE 2.1 – UBICAZIONE IMPIANTI

- Art. 2.1.1 Ubicazione e caratteristiche delle aree di intervento
- Art. 2.1.2 Direzione operativa
- Art. 2.1.3 Subappalto, cessione del contratto e del credito
- Art. 2.1.4 Consegna del servizio
- Art. 2.1.5 Durata del contratto e Tempo di svolgimento delle attività del servizio
- Art. 2.1.6 Conduzione del servizio: sospensioni, riprese, proroghe, varianti
- Art. 2.1.7 Inadempimenti - Penali
- Art. 2.1.8 Risoluzione del contratto
- Art. 2.1.9 Recesso
- Art. 2.1.10 CCNL
- Art. 2.1.11 Revisione prezzi
- Art. 2.1.12 Conduzione del servizio: interferenze di soggetti dell'amministrazione appaltante
- Art. 2.1.13 Piano di sicurezza
- Art. 2.1.14 Costi per l'attuazione del piano di sicurezza
- Art. 2.1.15 Rapporti con l'amministrazione appaltante
- Art. 2.1.16 Compiti dell'amministrazione appaltante

CAPO 3 – NORME FINALI

Sezione 3.1 – Accertamento della regolare esecuzione

- Art. 3.1.1 Accertamento delle prestazioni
- Art. 3.1.2 Contabilità finale e Certificato di pagamento
- Art. 3.1.3 Tracciabilità
- Art. 3.1.4 Trattamento dei dati personali
- Art. 3.1.5 Stipula del contratto
- Art. 3.1.6 Foro competente

CAPO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

Sezione 1.1 - Premesse e definizioni

Art. 1.1.1 Oggetto del disciplinare

Oggetto del presente affidamento è il servizio di censimento del patrimonio arboreo del Comune di Mirandola, con un numero di esemplari stimato in via indicativa e non esaustiva in numero di 7.500 distribuiti su tutto il territorio comunale.

DENOMINAZIONE ENTE	COMUNE DI MIRANDOLA
INDIRIZZO	VIA GIOVANNI GIOLITTI 22
CAP	41037
CITTÀ	MIRANDOLA
PROV.	MODENA
PARTITA IVA	00270570369
REFERENTI DELL'ENTE	CLAUDIO COLOGNESI – FRANCESCO CONI
TELEFONO	0535/29511
TEL. DIRETTO	0535/29664 – 0535/29608
E-MAIL	claudio.colognesi@comune.mirandola.mo.it francesco.coni@comune.mirandola.mo.it
E-MAIL PEC	comunemirandola@cert.comune.mirandola.mo.it

Art. 1.1.2 - Ammontare e descrizione dell'appalto

Il servizio in oggetto riguarda il censimento e valutazione tecnica specialistica nel settore dell'arboricoltura ornamentale, per la gestione del patrimonio arboreo comunale consistente nelle prestazioni di cartellinatura, georeferenziazione, monitoraggio speditivo, eventuali valutazioni di stabilità, formazione del processo riguardante la gestione del rischio arboreo con supporto nella redazione della carta della vulnerabilità.

L'imponibile delle prestazioni è individuato nella categoria Servizi - Servizi di manutenzione del verde, e la base di gara, oggetto del presente appalto, è definita a misura e prevede un prezzo unitario di **Euro 10,00** (dieci/00) per ciascun esemplare, su una stima complessiva di n. 7.500 esemplari, per un importo totale di **Euro 75.000,00** (dicasi in lettere euro settantacinquemila/00) al netto degli oneri fiscali al 22%.

L'attività oggetto dell'affidamento si riassume nelle seguenti fasi:

A: Cartellinatura

B: Valutazione di approfondimenti diagnostici

C: Supporto tecnico per la redazione della carta di vulnerabilità

A - CARTELLINATURA, GEOREFERENZIAZIONE E MONITORAGGIO SPEDITIVO

Cartellinatura: applicazione sul fusto a circa 2 m da terra di cartellino di riconoscimento recante la dicitura "Comune di Mirandola" – cod. ____ Albero, con numerazione progressiva. Il cartellino dovrà essere di tipo durevole, realizzato in materiale plastico e fissato con piccoli chiodi o graffette metalliche che non provochino danni all'albero.

Georeferenziazione delle alberature, con successivo inserimento in un sistema cartografico (G.I.S.), integrabile nel S.I.T. del Comune di Mirandola; il sistema di rilevamento utilizzato dovrà garantire una precisione sui punti rilevati di ± 50 cm.

Monitoraggio speditivo: attività con lo scopo di rilevare le esigenze di cura e indicare i conseguenti interventi arboricolturali da attuare per la corretta gestione delle alberature, registrando e tracciando i dati del monitoraggio.

Per ogni albero dovrà essere compilata in campo una scheda di raccolta dati (*Data Dictionary*) della quale successivamente vengono elencate le entità ed alcune anagrafiche richieste, tutte le schede saranno sottoscritte da tecnico qualificato/abilitato e dovranno contenere:

Codice: riferimento univoco con il cartellino apposto sul fusto dell'albero;

Data: indica il giorno in cui verrà eseguito il rilievo;

Area/via: corrisponde alla Via, Piazza, Strada, nome del giardino, etc. in cui si trova l'oggetto (nel caso non fosse chiaro il nome dell'area verde verrà fornito supporto da parte dell'ufficio tecnico);

Rilevatore: fa riferimento all'identificazione del tecnico che compila la scheda di rilievo;

Specie: classificazione botanica dei soggetti rilevati;

Altezza: espressa in classi con il metro come unità di misura (0 – 6; 6 – 12; 12 – 18; 18 – 26; 26 – 34; >34);

Diametro (misurato a cm. 130 dalla zona di colletto): espresso in classi con il centimetro come unità di misura (0 – 20; 20 – 40; 40 – 60; 60 – 80; 80 – 100; 100 – 120; >120);

Vigore vegetativo: buono, sufficiente, scarso, deperiente, non definibile;

Evidenti Difetti e/o Danni Visibili da terra: Tale campo serve per individuare gli alberi che versano in cattive condizioni vegetative o con evidenti difetti visibili che possano compromettere nell'immediato la stabilità degli alberi e che pertanto dovranno essere abbattuti e sostituiti e/o per i quali si dovrà prevedere un approfondimento di indagine: albero completamente secco, albero con buona parte (oltre il 50%) della chioma secca, chioma gravemente danneggiata e sbilanciata da temporali con branche principali rotte o mancanti, estese cavità (oltre $\frac{2}{3}$ della sezione) nel fusto o branche, aperte all'esterno e ben visibili da terra, carpofori di funghi agenti di carie situati al colletto o sul fusto ben visibili da terra e presenti al momento dell'indagine, forte inclinazione lineare verso un bersaglio di caduta (maggiore o uguale a 10°).

Il monitoraggio riguarda solo le condizioni che possono essere individuate mediante ispezione da terra. Quindi i fattori:

- interni all'albero e non visibili dall'esterno (es. carie e cavità interne);
 - al di sotto del piano di campagna (es. danni o processi di carie a carico dell'apparato radicale);
 - in quota, oltre i 4 m di altezza, non visibili da terra anche per la presenza di foglie, polloni radicali e rampicanti (es. cavità, fenditure, corteccia inclusa);
- che possono non essere visibili potranno rimanere sconosciuti.

Nella scheda di rilievo sopra menzionata che verrà impiegata per l'indagine il tecnico può annotare ulteriori informazioni sull'albero, anche difetti di minor entità, per successiva memoria o per scopi gestionali: tali annotazioni esulano comunque dagli obiettivi del monitoraggio speditivo.

È facoltà del valutatore raccomandare ulteriori approfondimenti diagnostici per verificare in maniera più approfondita lo stato fitosanitario delle piante indagate, indicando eventualmente il tipo di indagine da condurre (*valutazione visiva, valutazione strumentale* - dendropenetrometro, tomografo sonico, prova di trazione controllata, da terra o in quota);

Tipo di intervento: dovranno essere indicate le eventuali cure arboricole che dovrebbero essere messe in atto per la buona gestione e conservazione del patrimonio arboreo, come potature di rimonda dal secco, di allevamento, contenimento, diradamento, posa di ancoraggi, etc. Varie eventuali note descrittive in riferimento al tipo di intervento arboricolturale.

B - VALUTAZIONE APPROFONDIMENTI DIAGNOSTICI

Durante i rilievi del censimento potrebbero rendersi necessari degli approfondimenti diagnostici per poter valutare la pericolosità di alcuni soggetti arborei. Sono da intendersi compresi approfondimenti mediante controllo strumentale fino ad un massimo di n. 50 esemplari da definire in accordo con l'Amministrazione in base ai difetti e/o danni riscontrati durante la FASE A.

Tali approfondimenti potrebbero riguardare 3 tipi di valutazione, di seguito elencati:

- B1 valutazione ordinaria;
- B2 valutazione avanzata da terra;
- B3 valutazione avanzata in quota.

Restano escluse, in questa fase, altri tipi di valutazioni come le prove di trazione "pulling test" che, nell'eventualità, saranno valutate solo alla consegna del censimento arboreo.

Per lo svolgimento del servizio, è il richiesto approccio neutro e oggettivo del valutatore nella compilazione della scheda.

Il tecnico incaricato non dovrà valutare il rischio, ovvero a considerare quanto attiene alla vulnerabilità/suscettibilità dell'area in cui è sito l'albero, perché non compete a lui, ma al Gestore Pubblico. Pertanto la valutazione dovrà essere affrontata come segue:

B1 - VALUTAZIONE ORDINARIA

Le metodologie utilizzate per questo livello di indagine dovranno seguire le indicazioni contenute del "Protocollo ISA sulla Valutazione della Stabilità degli Alberi" del 19 Giugno 2001, e successive modifiche. Lo scopo della valutazione di stabilità è descrivere, per ogni singolo soggetto arboreo indagato, la situazione biomeccanica nelle varie parti anatomiche che costituiscono l'albero, in termini qualitativi e quantitativi, soprattutto per quanto concerne il pericolo di schianto o cedimento.

L'indagine V.T.A. (*Visual Tree Assessment*) dovrà identificare eventuali sintomi esterni di danni o difetti visibili al fine di individuare la presenza di "punti di debolezza strutturale" che possano compromettere direttamente od indirettamente la stabilità dell'albero o di parti di esso.

Per ogni albero valutato dovrà essere compilata in campo una scheda di raccolta dati standardizzata della quale di seguito vengono elencati i contenuti minimi:

Data del rilievo: indica il giorno in cui verrà eseguito il rilievo;

Specie: classificazione botanica dei soggetti rilevati;

Codice identificativo: permette di identificare univocamente il soggetto arboreo;

Ubicazione e tipo di sito in cui il soggetto arboreo vegeta: indica la localizzazione del soggetto arboreo ed altre informazioni descrittive della situazione dell'impianto;

Caratteristiche dimensionali: il diametro del fusto (espresso in centimetri), misurato ad 1,3 m di altezza da terra, l'altezza dell'albero (espresso in metri), nonché il diametro della chioma (espresso in metri);

Condizioni vegetative: esprime la vigoria del soggetto arboreo analizzato;

Difetti delle varie parti della pianta (radici, colletto, fusto, inserzione delle branche primarie, e chioma): indicando le principali problematiche visibili;

Cure colturali: verranno anche indicate le cure arboricole che dovrebbero essere messe in atto per la buona gestione e conservazione del patrimonio arboreo, come potature di rimonda dal secco, di allevamento, contenimento, diradamento, posa di ancoraggi, etc.;

Modalità e cadenza temporale dei ricontrolli necessari: per valutare il comportamento del difetto nel corso del tempo;

Giudizio di propensione al cedimento: sulla base delle informazioni raccolte dall'analisi visiva viene stimato il giudizio di propensione al cedimento. Tale giudizio evidenzia il grado di pericolo associabile alle condizioni di stabilità della pianta in relazione alle diverse forme di cedimento possibili (ribaltamento della zolla, rottura del fusto al colletto, rottura del fusto, cedimento dell'inserzione delle branche primarie, cedimento delle branche, etc) ed è riferibile solo alle caratteristiche strutturali dell'albero indipendentemente dal bersaglio che attiene alla valutazione del rischio. Per esprimere il giudizio di propensione al cedimento vengono utilizzate le "Classi di propensione al cedimento¹", emesse dalla Società Italiana di Arboricoltura (SIA), sezione italiana dell'International Society of Arboriculture (ISA).

¹ Le indagini di stabilità portano all'attribuzione, di ogni singolo albero esaminato, ad una classe di propensione al cedimento che ne definisce il grado di pericolosità, la frequenza dei controlli e gli interventi da effettuare.

Classe A – propensione al cedimento trascurabile

Gli alberi appartenenti a questa classe al momento dell'indagine non manifestano segni, sintomi o difetti significativi, riscontrabili con il controllo visivo, tali da far ritenere che il fattore di sicurezza naturale dell'albero si sia ridotto. Per questi soggetti è opportuno un controllo visivo periodico, con cadenza stabilita dal tecnico incaricato, comunque non superiore a cinque anni.

Classe B – propensione al cedimento bassa

Gli alberi appartenenti a questa classe, al momento dell'indagine, manifestano segni, sintomi o difetti lievi, riscontrabili con il controllo visivo ed a giudizio del tecnico con indagini strumentali, tali da far ritenere che il fattore di sicurezza naturale dell'albero non si sia sensibilmente ridotto. Per questi soggetti è opportuno un controllo visivo periodico, con cadenza stabilita dal tecnico incaricato, comunque non superiore a tre anni. L'eventuale approfondimento diagnostico di tipo strumentale e la sua periodicità sono a discrezione del tecnico.

Classe C – propensione al cedimento moderata

Gli alberi appartenenti a questa classe, al momento dell'indagine, manifestano segni, sintomi o difetti significativi, riscontrabili con il controllo visivo e di norma con indagini strumentali*. Le anomalie riscontrate sono tali da far ritenere che il fattore di sicurezza naturale dell'albero si sia sensibilmente ridotto. Per questi soggetti è opportuno un controllo visivo periodico, con cadenza stabilita dal tecnico incaricato, comunque non superiore a due anni. L'eventuale approfondimento diagnostico di tipo strumentale e la sua periodicità sono a discrezione del tecnico. Questa avrà comunque una cadenza temporale non superiore a due anni. Per questi soggetti il tecnico incaricato può progettare un insieme di interventi colturali finalizzati alla riduzione del livello di pericolosità e, qualora realizzati, potrà modificare la classe di pericolosità dell'albero. * è ammessa una valutazione analitica documentata.

Classe C-D – propensione al cedimento elevata

Gli alberi appartenenti a questa classe, al momento dell'indagine, manifestano segni, sintomi o difetti gravi, riscontrabili con il controllo visivo e di norma con indagini strumentali*. Le anomalie riscontrate sono tali da far ritenere che il fattore di sicurezza naturale dell'albero si sia drasticamente ridotto. Per questi soggetti il tecnico incaricato deve assolutamente indicare dettagliatamente un insieme di interventi colturali. Tali interventi devono essere finalizzati alla riduzione del livello di pericolosità e devono essere compatibili con le buone pratiche arboricole. Qualora realizzati, il tecnico valuterà la possibilità di modificare la classe di pericolosità dell'albero. Nell'impossibilità di effettuare i suddetti interventi l'albero è da collocare tra i soggetti di classe D. * è ammessa una valutazione analitica documentata.

Classe D – propensione al cedimento estrema

Gli alberi appartenenti a questa classe, al momento dell'indagine, manifestano segni, sintomi o difetti gravi, riscontrabili con il controllo visivo e di norma con indagini strumentali. * Le anomalie riscontrate sono tali da far ritenere che il fattore di sicurezza naturale dell'albero si sia ormai, quindi, esaurito. Per questi soggetti, le cui prospettive future sono gravemente compromesse, ogni intervento di riduzione del livello di pericolosità

Quando l'analisi visiva non è sufficiente ad individuare la classe di propensione al cedimento, sarà cura del tecnico valutatore prescrivere ed eventualmente eseguire un approfondimento di tipo strumentale (Valutazione Avanzata), utilizzando lo strumento più idoneo al tipo di difetto rilevato con l'analisi visiva (dendropenetrometro, tomografo sonico)

B2 - VALUTAZIONE AVANZATA DA TERRA

Quando il quadro diagnostico ottenuto con l'analisi visiva non è chiaro, è opportuno sottoporre l'albero ad un approfondimento d'indagine di tipo strumentale:

- ispezione radicale;
- prova dendropenetrometrica;
- tomografia;

Il tecnico oltre a quanto previsto per la valutazione ordinaria esegue un'analisi strumentale sulle parti anatomiche dell'albero che mostrano difetti strettamente correlati con una significativa propensione al cedimento. L'evidenza strumentale fornisce un dato parziale che deve essere analizzato in funzione dell'analisi visiva. Tale dato unito a quanto analizzato con l'indagine osservativa deve aiutare il tecnico valutatore ad esprimere il giudizio di stabilità. La tipologia e la quantità di analisi strumentali sono definite dal valutatore; la scelta deve essere orientata secondo il criterio del minimo danno per l'albero e della rappresentatività delle stesse.

La valutazione riguarda solo le condizioni che possono essere individuate mediante ispezione da terra. Quindi i fattori:

- al di sotto del piano di campagna (escluso piccoli scavi esplorativi intorno al colletto o simili ndr);
 - in quota, nella porzione interna superiore della chioma, non visibile da terra;
- che possono non essere visibili o di difficile valutazione potranno rimanere sconosciuti.

A conclusione delle operazioni di cui sopra, il tecnico conclude obbligatoriamente la propria valutazione attinente alla sola pericolosità mediante:

- redazione Scheda Valutazione Arborea (S.V.A.) riportante i campi della valutazione ordinaria, con allegato l'eventuale esame strumentale svolto (es: tomografia, tracciato penetrometrico, fotografie di particolari ed altro);
- attribuzione di una Classe di Propensione al Cedimento (C.P.C) emesse dalla Società Italiana di Arboricoltura (SIA).

B3 - VALUTAZIONE AVANZATA IN QUOTA

Il tecnico oltre a tutto quanto previsto per la valutazione avanzata a terra esegue le operazioni della stessa anche in quota (es. al castello, in chioma ed altro) mediante utilizzo di P.L.E. o con tecnica di Tree Climbing. Sarà onere del valutatore prevedere tutto quanto necessario per la logistica della valutazione, salvo accordo in merito con il Gestore Pubblico per situazioni di particolare complessità. Al fine di essere riconosciuta come valutazione in quota, il valutatore dovrà avere l'appoggio dei piedi ad una quota maggiore di 2.0 m da terra.

C – SUPPORTO TECNICO PER CARTA DELLA VULNERABILITÀ

Essendo lo scenario nazionale inerente la pratica compresa di valutazione delle alberature in un momento di sviluppo, mediante la comparsa di ulteriori vari protocolli (rispetto alla cosiddetta V.T.A. del protocollo S.I.A. onlus) per la valutazione del rischio, si ritiene necessario acquisire la formazione necessaria finalizzata alla redazione della carta della vulnerabilità legata alla presenza degli alberi per il Comune di Mirandola.

La gestione delle alberature deve puntare su un efficace piano di cure colturali che consenta di destinare prioritariamente le risorse disponibili alle aree più “vulnerabili” ed in seguito a scalare alle aree meno vulnerabili. Si introduce pertanto il concetto di rischio connesso alla presenza delle alberature come prodotto tra il pericolo ed il danno: un albero pericoloso situato in un’area non accessibile alle persone è sicuramente meno preoccupante dello stesso albero pericoloso situato lungo un’arteria stradale o in una scuola. Ne deriva la possibilità di modulare l’impiego delle risorse disponibili in relazione alla vulnerabilità delle aree alla caduta di un albero o di una sua parte, destinando prioritariamente le risorse dove è maggiore il rischio di provocare danni.

Nella realizzazione della carta di vulnerabilità arborea saranno prese in considerazione le seguenti tipologie di **bersagli**: traffico veicolare, ciclisti/pedoni, occupazione, proprietà. Per definire la vulnerabilità occorre una conoscenza molto dettagliata del territorio che di norma fa capo al gestore del bene.

La prestazione da svolgersi per l’espletamento dell’incarico è la seguente:

- Formazione del personale comunale nell’utilizzo del protocollo tipo Aretè® o equivalente di gestione del rischio arboreo, da parte di tecnici abilitati, funzionale alla ripartizione del territorio in classi di vulnerabilità in funzione della fruizione dell’area. Tale supporto consiste in incontri periodici a cadenza bimestrale, anche in remoto con il personale dell’ufficio tecnico.
- Raccolta, recepimento e organizzazione delle informazioni e delle scelte fatte dal Gestore con restituzione grafica della carta della vulnerabilità comunale tramite programma GIS. Sarà pertanto consegnato un file .shp contenente la zonizzazione del territorio comunale.

La carta della vulnerabilità permetterà di avere una classificazione delle aree in funzione della fruizione, al fine di utilizzare le risorse in modo più efficiente. Le priorità degli interventi di cura, delle prescrizioni e delle eventuali indagini strumentali verranno attribuite in funzione del potenziale bersaglio dell’area.

Il documento non avrà una scadenza prestabilita, potrà essere revisionato autonomamente dall’amministrazione e dovrà essere integrato in caso di realizzazione di nuove strade o aree verdi. Non competono al tecnico esterno all’Ente, la valutazione del livello di suscettibilità dell’area, la conseguente definizione del rischio arboreo, e la relativa programmazione gestionale dello stesso, che saranno quindi mappati in collaborazione con l’Amministrazione.

Eventuali economie di spesa accertate nell’ambito della gestione delle attività precedenti potranno essere destinate allo svolgimento di ulteriori interventi descritti nelle fasi A-B-C, che saranno compensati secondo le tariffe riportate nel prezzario di riferimento pubblicato da Assoverde.

Art. 1.1.3 - Criteri e procedura di aggiudicazione

L'appalto in oggetto sarà stipulato ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 mediante affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante.

Art. 1.1.4 - Redazione dell'offerta

L'offerta dovrà essere formulata in conformità alle indicazioni, condizioni e prescrizioni contenute nella lettera di invito, attraverso procedura telematica espletata nella sezione MePA della centrale di committenza Consip S.p.a.

Art. 1.1.5 -Pagamenti

L'importo dell'appalto sarà corrisposto in più soluzioni, in funzione dello stato di avanzamento delle attività e previa presentazione dei relativi report di rilievo come meglio dettagliato nel cronoprogramma di cui all'Art. 2.1.5 del presente capitolato descritto come Fase A.

Art. 1.1.6 - Garanzia definitiva

La Ditta Aggiudicataria è tenuta a costituire, a seguito dell'aggiudicazione definitiva, una cauzione per un importo pari al 10% del valore contrattuale ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. 36/2023. Tale garanzia fideiussoria, costituita nei modi e nei termini di cui all'art. precedente, è presentata in originale all'Ente prima della formale sottoscrizione del contratto. L'importo della garanzia è ridotto secondo quanto previsto dall'articolo 106, comma 8 del D. Lgs. 36/2023.

La cauzione può essere costituita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata esclusivamente da società iscritte nell'elenco tenuto dalla Banca di Italia, ai sensi dell'art.107 del D. Lgs. 385/1993 (Testo Unico leggi bancarie e creditizie). La cauzione, sia nell'ipotesi in cui venga costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile;
- la rinuncia all'eccezione di cui agli artt.1945 e 1957, comma 2, del codice civile;
- la sua operatività entro e non oltre 15 giorni, a semplice richiesta dell'Ente da effettuarsi a mezzo PEC.

In caso di mancato e/o ritardato versamento delle somme dovute dall'appaltatore, il Comune procede ad esecuzione sulla cauzione definitiva. L'appaltatore, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di notifica di apposito invito, è tenuto al reintegro della cauzione, qualora durante la gestione del servizio, la stessa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall'Ente. L'Ente utilizza limitatamente a quanto dovuto la garanzia anche nell'applicazione di eventuali penali a carico della ditta, salva la necessità di reintegro della stessa. La decadenza comporta l'incameramento dell'intera cauzione, lasciando impregiudicato il diritto dell'Ente a recuperare le eventuali somme delle quali risultasse creditore e a richiedere il risarcimento dei danni e conseguente costituzione in mora dell'aggiudicatario. La restituzione della cauzione definitiva avverrà dopo la scadenza del contratto (entro 60 giorni), soltanto quando l'impresa avrà dimostrato il completo esaurimento degli obblighi contrattuali e l'estinzione di tutti i crediti nei suoi confronti. In assenza dei requisiti di esaurimento degli obblighi contrattuali la cauzione definitiva sarà trattenuta dall'Ente fino all'adempimento delle condizioni suddette.

CAPO 1 – RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI E NORMATIVI

Le norme che disciplinano il presente appalto sono le seguenti:
Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - D. Lgs. 81 del 09/04/08.

CAPO 2 – ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE NEL SERVIZIO

Art. 2.1.1 - Ubicazione e caratteristiche delle aree di intervento

Le lavorazioni in parola dovranno essere effettuate presso tutto il territorio comunale (capoluogo e frazioni, assi viari etc).

Art. 2.1.2 - Direzione operativa

Le lavorazioni in parola dovranno essere effettuate con personale dipendente proprio della ditta esecutrice del servizio e saranno a loro totale carico e responsabilità.

Art. 2.1.3 - Subappalto, cessione del contratto e del credito

E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'Art. 119 del Decreto Legislativo 36/2023 e s.m.i. L'affidatario dovrà eseguire almeno il 50% delle prestazioni. L'affidatario rimarrà unico responsabile della corretta esecuzione del servizio.

Art. 2.1.4 - Consegna del servizio

Lo svolgimento delle lavorazioni verrà concordato con l'amministrazione. La consegna del servizio sarà effettuata entro 30 giorni dalla formalizzazione e regolarizzazione dell'ordine.

Art. 2.1.5 – Durata del contratto e Tempo di svolgimento delle attività del servizio

Fase A: Cartellinatura, georeferenziazione e monitoraggio speditivo con consegna finale entro 14 mesi dalla data di affidamento. In particolare, il 50% dell'attività dovrà essere ultimata entro l'anno 2025 con consegna del primo SAL, dando priorità al censimento delle alberature ubicate nelle aree classificate come più sensibili, previamente individuate in collaborazione con il Gestore del Verde e a completare il restante 50% dell'attività nel corso dell'anno 2026.

Fase B: Valutazione di approfondimenti diagnostici: attività da concludersi entro il mese successivo al primo SAL.

Fase C: Supporto tecnico per la redazione della carta di vulnerabilità da svolgersi in contemporanea con lo svolgimento della Fase A.

La data di avvio dell'esecuzione dovrà essere comunque concordata con lo scrivente ufficio.

Art. 2.1.6 - Conduzione del servizio: sospensioni, riprese, proroghe, varianti

Saranno regolamentate nel rispetto del D. Lgs. 36/2023 e delle relative norme di settore.

Art. 2.1.7– Inadempimenti - Penali

Ai sensi dell'art. 126 comma 1 del D. Lgs. 36/2023, si applicheranno penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto.

Le penali non potranno comunque superare, complessivamente, il 10% dell'ammontare netto contrattuale. Il Comune potrà rivalersi, per ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati alla Ditta Aggiudicataria, il rimborso di spese ed il pagamento di penalità, in sede di pagamento dei predetti corrispettivi mediante opportuna ritenuta.

La comunicazione di applicazione delle penalità sarà effettuata a mezzo PEC dal Dirigente del settore II, Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici, del Comune di Mirandola.

La Ditta potrà presentare le proprie controdeduzioni entro 5 giorni solari e consecutivi dalla ricezione della contestazione.

L'applicazione delle penalità di cui sopra è indipendente dall'applicazione delle altre sanzioni previste dal Codice Civile, dal D.Lgs.n.81/2008 etc., fatta salva ogni azione civile volta ad ottenere risarcimento (in via contrattuale od extracontrattuale) e/o risolvere il contratto.

L'Affidatario è obbligato a fornire tutte le informazioni richieste dall'Amministrazione, qualsiasi sia la natura dell'informazione stessa (tecnica, economica, finanziaria, gestionale, ecc...) e a consentire le verifiche, ai fini di un costante e continuo controllo sulla gestione.

Il contratto si intenderà altresì risolto di diritto qualora nel corso dell'esecuzione del servizio siano applicate penali complessivamente superiori al 10% (dieci per cento) del valore dell'appalto, procedendo con l'avvio delle procedure previste dall'articolo 122 del D. Lgs. 36/2023 per la risoluzione del contratto.

La violazione degli obblighi che fanno carico all'Affidatario a norma di legge, di regolamento o delle clausole contrattuali o, comunque, gli inadempimenti nello svolgimento del servizio saranno contestati per iscritto allo stesso.

La Ditta Appaltatrice dovrà adempiere a tutto quanto previsto nel presente Capitolato o richiesto del Comune di Mirandola. Per ogni ritardo, ove non sia imputabile alla Comune ovvero a forza maggiore o caso fortuito, per ogni inadempienza sarà applicata una penale di importo adeguato al disagio creato agli utenti o al Comune stesso.

Le penali saranno applicate, salvo diversi accordi, per per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto al termine stabilito con l'Amministrazione contraente e/o con soggetti terzi organizzatori degli eventi per l'ultimazione delle prestazioni richieste, pari a:

-150€ per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella FASE A, descritta nell'Art. 1.1.2

-150€ per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella FASE B, descritta nell'Art. 1.1.2

-100€ per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella FASE C, descritta nell'Art. 1.1.2

Art. 2.1.8 Risoluzione del contratto

Ai sensi dell'articolo 122 del D.lgs 26/2023 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 121, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto di appalto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni: a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120;

b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);

c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Le stazioni appaltanti risolvono un contratto di appalto qualora nei confronti dell'appaltatore: a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro.3. Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore.4. Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 3, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni.

Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.5. In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti.6. Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai commi 1, lettere c) e d), 2, 3 e 4, le somme di cui al comma 5 sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento, se la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 124, comma 2, primo periodo.7. L'allegato II.14 disciplina le attività demandate al direttore dei lavori e all'organo di collaudo o di verifica di conformità in conseguenza della risoluzione del contratto.8. Nei casi di risoluzione del contratto, l'appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. In alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, la stazione appaltante può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fidejussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 106, pari all'1 per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

Art. 2.1.9 Recesso

Ai sensi dell'articolo 123 del Dlgs 36/2023:

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14.
2. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo o verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.
3. L'allegato II.14 disciplina il rimborso dei materiali, la facoltà di ritenzione della stazione appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero dell'appaltatore.

Art. 2.1.10 CCNL

In riferimento all'art. 2 del D. Lgs 209/2024 "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che modificherebbe l'articolo 11, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, la Ditta dovrà indicare il contratto collettivo prevalente applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto del presente affidamento

Art. 2.1.11 Revisione Prezzi

Per le clausole di revisione dei prezzi, si applica quanto previsto dall'articolo 60 del D. Lgs 36/2023, i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi previsti e disciplinati dall'articolo 120 del D. Lgs 36/2023.

Art. 2.1.12 - Conduzione del servizio: interferenze di soggetti dell'amministrazione appaltante

Il servizio verrà svolto in aree verdi (parchi, giardini, aiuole, rotatorie, vie e viali alberati) esterne e pertanto non si ravvisano interferenze con attività di pertinenza del Comune di Mirandola, nello svolgimento del servizio.

Art. 2.1.13 - Piano di sicurezza

Non sarà necessaria la predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), in quanto il servizio è di natura intellettuale e non comporta rischi interferenziali, come previsto **dall'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008**.

Art. 2.1.14 - Costi per l'attuazione del piano di sicurezza

Non sono previsti costi aggiuntivi della sicurezza per interferenza con altre attività.

Art. 2.1.15 - Rapporti con l'Amministrazione appaltante

La ditta dovrà comunicare, all'atto dell'aggiudicazione, il nominativo di un proprio responsabile quale referente per l'Ente per la gestione di eventuali criticità tecniche dando evidenza di un numero di recapito telefonico ed indirizzo di posta elettronica.

Art. 2.1.16 - Compiti dell'Amministrazione appaltante

L'Ente si impegna a consentire alla ditta libero accesso sul territorio.

CAPO 3 – Norme finali

Sezione 3.1 – Accertamento della regolare esecuzione

Art. 3.1.1 - Accertamento delle prestazioni

Ad ultimazione delle prestazioni richieste, la ditta esecutrice dovrà rilasciare una relazione tecnica illustrativa di accompagnamento alle schede prodotte.

Art. 3.1.2 - Contabilità finale e Certificato di pagamento

Ad ultimazione delle prestazioni si provvederà nei termini di cui al D. Lgs. 36/2023, all'emissione del Certificato di pagamento del servizio effettuato, previa verifica della Regolarità contributiva della ditta. Il termine di pagamento è fissato secondo quanto stabilito dall'art. 4 comma 2 del D. Lgs. 231/2002.

Al fine di ottemperare agli obblighi di cui all'art. 16 bis comma 10 del D.L. 185/2008, l'Amministrazione comunale è tenuta ad acquisire d'ufficio il Durc (Documento unico di regolarità contributiva) prima di procedere alla liquidazione delle fatture a favore dell'Appaltatore.

Le fatture, intestate al Comune di Mirandola, dovranno riportare, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n.267/2000, tutti i dati contabili che verranno comunicati in sede di assegnazione del servizio, nonché gli estremi del conto corrente dedicato (vedi sotto alla voce "Tracciabilità"). L'omissione, l'inesattezza o la parzialità di tali dati esonera l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità per il ritardo nel pagamento. Eventuali contestazioni sospenderanno tale termine.

Visti gli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, definiti dal Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, vigenti a partire dal 31/03/2015, **le fatture elettroniche dovranno essere indirizzate al codice univoco ufficio Q0150M e dovranno riportare il codice identificativo di gara (CIG).**

L'imposta sul valore aggiunto afferente le prestazioni oggetto di fatturazione verrà versata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17-ter del DPR 633/1972 (split payment).

Art. 3.1.3 - Tracciabilità

L'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, ha introdotto nuove disposizioni in materia di lotta alla mafia e di prevenzione alle infiltrazioni criminali, al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari

disponendo, tra l'altro, che tutti i pagamenti relativi a servizi e forniture pubblici devono essere effettuati su conti correnti "dedicati", anche non in via esclusiva, tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o altro mezzo idoneo a garantire la tracciabilità.

Pertanto, relativamente alle prestazioni oggetto della presente richiesta:

il Fornitore assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta del presente contratto

il Fornitore si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.

Il fornitore si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136;

qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA, il presente contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della L. 136/2010.

Il Fornitore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Amministrazione Contraente e la Prefettura territorialmente competente

Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei confronti della Amministrazione Contraente della Prefettura territorialmente competente.

con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Amministrazione Contraente, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11, del D. Lgs. 163/2006 anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata

è causa di risoluzione di diritto del contratto l'esecuzione di transazioni senza avvalersi di strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 comma 9bis L. 136/2010).

Art. 3.1.4 – Trattamento dei dati personali

A norma di quanto prescritto dal Regolamento U.E. n. 2016/679 (art. 13), La informiamo che il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Mirandola con sede in via Giolitti, 22 - T. 0535 29511 - F. 0535 29538, e-mail: info@comune.mirandola.mo.it,

PEC: comunemirandola@cert.comune.mirandola.mo.it, sito web: www.comune.mirandola.mo.it.

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio, Andrea Lui - T. 0535 29720, e-mail: andrea.lui@comune.mirandola.mo.it.

I dati personali sono raccolti dal servizio scrivente esclusivamente per lo svolgimento dell'attività di competenza e per lo svolgimento di funzioni istituzionali e vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. Il conferimento dei tali dati ha natura obbligatoria per l'espletamento del servizio. L'eventuale rifiuto a fornire i dati richiesti potrebbe comportare l'applicazione di sanzioni amministrative e l'accertamento d'ufficio dei dati necessari ai procedimenti e alle funzioni previste dalla legge.

I dati raccolti potranno essere comunicati o trasmessi ai soggetti previsti dalla Legge n. 241/1990 sull'accesso agli atti Amministrativi, ovvero a tutti coloro che ne hanno un interesse diretto, concreto, attuale, e corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa in parola e dei diritti del soggetto controinteressato; ai soggetti previsti dall'art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 33/2013 disciplinante l'istituto dell'accesso civico generalizzato, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa in parola e dei diritti del soggetto controinteressato; ad altri Enti Pubblici se la comunicazione è prevista da disposizioni di legge; ad altri soggetti Pubblici previa motivata richiesta e per ragioni istituzionali dell'Ente; a soggetti privati quando previsto da norme di legge,

solo in forma anonima e aggregata. I dati potranno essere altresì pubblicati sul sito internet istituzionale dell'Ente – sezione Amministrazione Trasparente, laddove ciò sia previsto dalle disposizioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013.

I dati possono essere conosciuti dal Responsabile del trattamento e dagli incaricati del Servizio e saranno conservati nel rispetto dei termini previsti dal Piano di Conservazione del Comune di Mirandola, consultabile sul sito Internet istituzionale dell'Ente. L'interessato ha il diritto di richiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai Suoi dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento stesso, oltre al diritto alla portabilità dei medesimi dati.

Il Responsabile per la Protezione dei Dati è Alice Incerti contattabile all'indirizzo di posta elettronica rpdp@comune.mirandola.mo.it.

Eventuali reclami andranno proposti all'Autorità di Controllo, Garante per la protezione dei dati personali - Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma - T. 06 696771 - F. 06 696773785, e-mail: garante@gpdp.it, PEC: protocollo@pec.gpdp.it, sito web: www.garanteprivacy.it

L'informativa estesa è consultabile online sul sito www.comune.mirandola.mo.it.

Art. 3.1.5 – Stipula del contratto

Il Contratto sarà formalizzato mediante stipula nella sezione MePA della piattaforma "Acquistinrete.pa".

Alla stipula seguirà una successiva comunicazione dell'Ente contenente i dettagli tecnici per l'esecuzione della fornitura (es. referente servizio, accessibilità al luogo e modalità di consegna dei beni, dati contabili, etc.).

L'avvio dell'esecuzione dell'appalto potrà essere effettuato in via d'urgenza a semplice richiesta del responsabile del procedimento, anche prima del perfezionamento del contratto, dopo l'aggiudicazione definitiva e nel rispetto di quanto previsto ai sensi dell'articolo 17, commi 8 e 9 del D. Lgs. 36/2023.

Art. 3.1.6 - Foro competente

Il domicilio ad ogni effetto di legge viene eletto dai contraenti presso l'Amministrazione Comunale di Mirandola.

Per ogni controversia che dovesse insorgere e non risolta in accordo bonario, il foro competente sarà esclusivamente quello di Modena.

Allegati:

1. Modulo Autocertificazione requisiti di partecipazione
2. Modulo tracciabilità dei flussi finanziari

Il Responsabile del Procedimento

Claudio p.a. Colognesi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 c. 2 D. Lgs. 39/1993

Il Dirigente Settore II

Territorio, Ambiente, lavori Pubblici

Ing. Andrea Lui

Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 e seguenti D. Lgs 82/2005